

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV-ter**
N. **7-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **VALTER BIELLI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 23 ottobre 1995

Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vicenda su cui è chiamata ad esprimersi l'Assemblea riguarda un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Sgarbi proposto da Eugenio Scalfari, allora direttore del quotidiano *La Repubblica*.

È opportuno far osservare che l'ordinanza trasmessa dal tribunale civile di Roma fa riferimento a due procedimenti separati, a suo tempo riuniti, e che proprio l'ordinanza in questione ha separato ai sensi dell'articolo 279 n. 5 del Codice di Procedura Civile.

Detta ordinanza sul primo procedimento (causa 49150/1993) ha disposto l'invio degli atti alla Camera dei deputati perché si esprima e pertanto deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento attenga o meno ad opinioni espresse da un Parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Per quanto attiene al secondo procedimento (causa n. 56864/1993) il collegio ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.

Pertanto il processo prosegue ed è stata data notizia alla Camera di questa decisione perché questa, attraverso la Giunta per le autorizzazioni a procedere eventualmente deliberasse di richiedere gli atti del procedimento. La Giunta ha deliberato di non richiedere gli atti.

Pertanto la relazione riguarda il procedimento contrassegnato dal numero causa 49150/1993.

Il fatto attiene alle dichiarazioni dell'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del dottor Eugenio Scalfari, definito come « ladro » e « servo ». Dall'ordinanza trasmessaci, le dichiarazioni del deputato Sgarbi nei confronti dell'ex direttore di *Repubblica*, vengono ascritte a margine di un ragionamento conseguente alla polemica innestatasi dopo il voto della Camera sulla posizione giudiziaria di Craxi.

Questa argomentazione ha trovato qualche eco anche tra coloro, che anche nella Giunta per le autorizzazioni a procedere hanno sostenuto la tesi della insindacabilità, in ragione del fatto che tali apprezzamenti critici — che io però definisco ingiurie — erano stati pronunciati in un contesto in cui alta era la tensione e lo scontro politico e nella quale posizione assunta da Scalfari e dal suo giornale si collocava quasi come un « soggetto politico » che interveniva su una questione così delicata e importante. Pertanto gli apprezzamenti rivolti dal deputato Sgarbi al giornalista Scalfari, alla luce di una giurisprudenza « estensiva » avrebbero dovuto far rientrare l'asserito illecito civile nell'insindacabilità, nella copertura che assicura il primo comma all'articolo 68 della Costituzione: pertanto nell'esercizio delle sue funzioni.

In realtà a giudizio del relatore e della maggioranza della Giunta per le autorizzazioni, non pare di poter condividere tale interpretazione.

La Giunta e l'orientamento da essa espresso intende salvaguardare e tutelare il parlamentare per tutte quelle funzioni ed espressioni che possono attribuirsi all'esercizio di funzioni parlamentari ma proprio la salvaguardia di questo principio richiede di escludere assolutamente dall'ambito di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione espressioni e termini che sono insulto gratuito e personale, che nulla ha a che vedere con la funzione parlamentare.

Se così non fosse, cari colleghi, ci troveremmo nella situazione per la quale un Parlamentare, con « l'insindacabilità » in ogni sede, luogo e situazione potrebbe insultare diffamare e offendere chiunque.

E nel caso in questione non regge il collegamento e il riferimento tra la votazione alla Camera su una richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Craxi e il fatto di aver apostro-

fato e ingiuriato il Signor Eugenio Scalfari definendolo « ladro » e « servo ».

La vicenda in esame per il relatore pare possa rappresentare, indipendentemente dalle varie posizioni politiche un segnale ed un paradigma utile del discrimine tra sindacabilità e insindacabilità, su cui la Giunta dovrà attestarsi.

Per questi motivi la Giunta propone all'Assemblea di votare nel senso per cui i fatti per i quali è in corso il Procedimento Civile di cui al doc. IV-ter n. 7 non concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

Valter BIELLI, *Relatore*.